





INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA (AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 115 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE)

Al Presidente del Consiglio di Regione Lombardia Dr. Raffaele Cattaneo

OGGETTO: FASCE DI LIMITAZIONE ALLO SPARGIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

- La Direttiva 86/278/CEE, ha inteso "disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo";
- Tale Direttiva stabilisce una serie di norme per gli agricoltori relative all'impiego dei fanghi di depurazione come fertilizzanti, volte a evitare che tale pratica danneggi l'ambiente e la salute umana compromettendo la qualità del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. A tale scopo, la direttiva impone del limiti sulle concentrazioni consentite nel suolo per sette metalli pesanti che potrebbero essere nocivi per piante ed esseri umani;
- La Direttiva conferisce inoltre agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni più severe rispetto a quelle già previste dalla Direttiva stessa;

PREMESSO INOLTRE CHE

- Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n.99 "ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione";
- Nell'articolo 6 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n.99, viene attribuita alle Regioni la possibilità di stabilire "le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi";





CONSIDERATO CHE

- All'interno dell'ALLEGATO I della Delibera VII/15944, si è fatto divieto di utilizzare rifiuti, intendendo anche i fanghi, sui terreni "situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m";
- Nel paragrafo 6.3 ("DIVIETI DI UTILIZZO") contenuto nell'Allegato 1 alla Delibera n. X/2031 del 01/07/2014, si vieta l'utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni "situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m"; questo "limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m";
- Le indicazioni contenute nelle Delibere VII/15944 e X/2031 conferiscono in maniera chiara e senza fraintendimenti, la possibilità di individuare fasce di divieto superiori a 100 metri, evidenziando l'esistenza di un solo limite minimo (ossia 100 metri);

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Le sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 2434 del 19 novembre 2015 e n. 195 del 29 gennaio 2016 hanno annullato, in parte, la Delibera n. X/2031 del 01/07/2014;
- A fronte di tali sentenze la Regione Lombardia, rispettivamente con le Delibere n. X/4881 e n. X/4883 del 07/03/16, ha deliberato di presentare impugnativa avanti il Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva dei provvedimenti impugnati;
- Con la nota prot. T1.2016.0014952 del 22/03/16, in considerazione delle motivazioni del ricorso e delle valutazioni del T.A.R. sui singoli aspetti, la Regione Lombardia ha indicato nel dettaglio le parti della Delibera X/2031 da ritenersi annullate, tra le quali non risultano i paragrafi 6.2 e 6.3;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Il Consiglio di Stato, con Sentenza N. 02986/2015 REG.PROV.COLL. N. 08442/2012 REG.RIC. del 16/06/2015, anche richiamando la DGR n. VII/15944, ha confermato la legittima potestà dei Comuni in materia di inserimento nei propri piani di governo del territorio di limiti all'attività di spandimento fanghi;
- La sentenza sopra richiamata del Consiglio di Stato aveva ad oggetto un ricorso contro il Comune di Gambolò (Provincia di Pavia) il quale aveva istituito e introdotto entro il proprio PGT un divieto all'attività di spargimento fanghi in agricoltura in una fascia di rispetto di 500 metri dalle abitazioni;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- La Delibera n. X/5269 del 06/06/2016 ha ritenuto "di confermare le previsioni dei paragrafi 6.2 e 6.3 della d.g.r. 2031/14 non superate da quelle della presente delibera";





- La Delibera X/5269 ha ritenuto altresì "di far salva la procedura giudiziaria avanti il Consiglio di Stato in difesa della legittimità della d.g.r. n. 2031/14";
- Nel paragrafo 5 ("LIMITAZIONI TEMPORALI DI UTILIZZO DEI FANGHI") riportato nell'Allegato ("PRESCRIZIONI INTEGRATIVE TIPO, IN ORDINE ALL'UTILIZZO, A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA, DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI") alla Delibera n. X/5269 del 06/06/2016, in relazione alla presenta fascia di limitazione allo spandimento di fanghi, si riporta quanto segue:
- "L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

[...]

c) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. Per una fascia di 100 m. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m."

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- A differenza della formulazione proposta nella Delibera n. X/2031 del 01/07/2014, in cui riportava esplicitamente la possibilità di individuare una "fascia di almeno 100 m" per il divieto allo spandimento di fanghi, nel sopracitato paragrafo 5 è stato eliminato il termine "almeno" creando in questo modo una ambiguità interpretativa sia con la Delibera X/2031 sia con la stessa Delibera X/5269;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- La stessa sentenza del Consiglio di Stato sopracitata, nelle sue formulazioni e valutazioni ha considerato particolarmente rilevante per l'interpretazione delle disposizioni regionali (DGR VII/15944), la presenza del termine "almeno" statuendo che: "L'utilizzo dell'inciso "almeno" evidenzierebbe che la prescrizione posta dal Piano delle Regole è coerente con le disposizioni regionali [...] il divieto di 500 mt. risulterebbe rispettoso di quello di "almeno 100mt." previsto in delibera regionale" (cfr. Sentenza Consiglio di Stato N. 02986/2015REG.PROV.COLL. N. 08442/2012 REG.RIC. Del 16/06/2015)

CONSIDERATO INFINE CHE

- Alcuni comuni lombardi, all'interno dei procedimenti di variante ai piani di governo del territorio, hanno già introdotto o stanno introducendo fasce di divieto allo spandimento dei fanghi oltrepassando in maniera significativa la soglia dei 100 metri giungendo in taluni casi a 500 metri;
- Queste limitazioni sono sostenute dall'esigenza di tutelare in maniera efficace e rapida la salute dei cittadini così da garantire il raggiungimento degli obiettivi da tempo introdotti dalla Direttiva 86/278/CEE e dai successivi provvedimenti legislativi;





INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI, PER CONOSCERE:

- Se si intenda fornire chiarimenti rispetto all'applicazione della norma relativa alla delimitazione della fascia per il divieto dello spandimento fanghi, soprattutto a tutela delle amministrazioni comunali che stanno aggiornando i propri piani di governo del territorio ampliando la fascia di rispetto fino a 500 metri.

Milano, 29/09/2016

I Consiglieri regionali
Iolanda Nanni ... el cudo Mouri

CONBITTA

TASCONANO

JEPAGNI

ACLIA MAMO Mouri